

Trattamento dati personali e diritto di difesa

Il necessario requisito del documento richiesto per la configurazione del reato dall'art. 167 d.lgs. 196/2003 non può ritenersi sussistente, in caso di produzione in un giudizio civile di documenti contenenti dati personali, ancorché effettuata al di fuori dei limiti consentiti per il corretto esercizio del diritto di difesa, in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell'interesse protetto, trattandosi di informazioni la cui cognizione è normalmente riservata e circoscritta ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, sui quali incombe un obbligo di riservatezza.

(Cass. Penale Sez. 3[^], sentenza 29 marzo - 29 maggio 2019, n. 23808)